

D.L. n.508 del 10/11/2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2010)

Articolo 1

Indebitamento

L'articolo fissa in 183 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 4,50 per cento e durata minima di quindici anni.

L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite attivabile a legislazione vigente come di seguito dimostrato:

	(migliaia di euro)		
	2010	2011	2012
<i>A – Entrate utili per la determinazione della capacità di indebitamento</i>	354.487	354.487	354.487
<i>B – Onere massimo per servizi mutui (25 per cento del punto A)</i>	88.622	88.622	88.622
<i>C – Oneri per indebitamento</i>	71.000	71.000	71.000
<i>D – Oneri indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio 2010</i>	17.000	17.000	17.000
<i>E – Capacità di indebitamento residua [B-(C+D)]</i>	622	622	622

Articolo 2

Patto di stabilità interno

L'articolo riafferma gli obblighi conseguenti al rispetto del patto di stabilità interno nella gestione della spesa autorizzata con il bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010, sia in termini di competenza che di cassa, secondo quanto stabilito dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Articolo 3

Programma investimenti sanità

L'articolo dà attuazione alle previsioni della legge regionale di settore n.28/2003 "Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995 n.20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità del patrimonio immobiliare e tecnologico)" che stabilisce la programmazione in sede di legge finanziaria degli investimenti in sanità previsti dalle leggi statali in materia.

Il comma 2 finanzia opere di edilizia sanitaria a carattere pluriennale nella misura di euro 43.150.000 nel biennio 2011/2012.

Articolo 4

Fondo riequilibrio Comunità Montane

L'articolo dispone il finanziamento, per l'anno 2010, in euro 4.000.000,00 del Fondo di riequilibrio per le particolari esigenze dovute al processo di riordino delle Comunità Montane, che l'articolo 8 della l.r. 10/7/2009, n. 27 in materia, prevedeva per un periodo massimo di due esercizi finanziari, rinviandone la quantificazione alla legge finanziaria.

Articolo 5

Intervento straordinario di recupero del patrimonio culturale della Regione Abruzzo

Il presente articolo dispone il finanziamento degli interventi di consolidamento strutturale e restauro del Santuario di Santa Maria a Roio che è uno degli edifici inseriti nell'elenco che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha inserito tra i monumenti da adottare a seguito del sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito la regione Abruzzo.

L'impegno finanziario previsto è di euro 300.000,00 per cinque annualità.

Articolo 6

Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) e articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 48 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009) ss.mm.ii.)

La presente disposizione, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 sull'ordinamento contabile della Regione, prevede di prorogare nell'anno 2010 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo degli esercizi 2007 e 2008 derivante dalla mancata contrazione del mutuo o altra forma di indebitamento negli esercizi medesimi in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2009 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.

Articolo 7

Estinzione crediti di modesta entità

L'articolo prevede l'abbandono dei piccoli crediti di natura tributaria, per i quali risulterebbe economicamente svantaggioso procedere alla loro riscossione.

Pertanto non si recuperano i crediti di natura tributaria non superiori ad euro sedici maturati sino al 31 dicembre 2008.

Il secondo comma chiarisce che oltre il limite suddetto, il recupero è effettuato sull'intero ammontare dovuto dal contribuente.

Articolo 8

Fondo speciale

L'articolo determina, rinviando alla Tabelle A "Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente", la quantificazione del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2010/2012.

Articolo 9

Copertura finanziaria

La norma stabilisce il rinvio alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 delle spese previste dalla presente legge.

Articolo 10

Entrata in vigore

La norma dispone l'entrata in vigore.

Articolo 1
(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzare con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) è fissato per l'anno 2010 in 183 milioni di euro.

Articolo 2
(Patto di Stabilità Interno e formazione del Bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Articolo 3
(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2010 in euro 218.918.000,00 .
2. Nel triennio 2010-2012 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 43.150.000,00 con la seguente modulazione: anno 2011 euro 19.150.000,00 e anno 2012 euro 24.000.000,00.

Articolo 4
(Fondo di riequilibrio delle Comunità Montane)

1. Per l'anno 2010 il Fondo di riequilibrio di cui all'articolo 8 della l.r. 10/7/2009, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle comunità Montane" è finanziato con euro 4.000.000,00.

Articolo 5
(Intervento straordinario di recupero del patrimonio culturale della Regione Abruzzo)

1. La Regione Liguria contribuisce all'opera di recupero del patrimonio artistico culturale della Regione Abruzzo gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. A tal fine finanzia l'intervento di consolidamento strutturale e di restauro del Santuario di Santa Maria a Roio (L'Aquila), edificio ricompreso nell'elenco dei monumenti proposti per "adozione" dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. Il contributo è fissato in euro 300.000,00 per cinque annualità.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione e liquidazione del contributo.

Articolo 6

(Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) e articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 48 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009) ss.mm.ii.)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002, è prorogata per l'anno 2010 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 – 2008 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) ed all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 48 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009) ss.mm.ii.

Articolo 7

(Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2008, relativi a tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di euro 16,00.
2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

Articolo 8
(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2010, restano determinati nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese correnti.

Articolo 9
(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

TABELLA A (articolo 8)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2010	Competenza 2011	Competenza 2012
III - TERRITORIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00